



## **Sistema di gestione delle segnalazioni di violazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing)**

Valagro S.p.a. (di seguito “Valagro” o Società”) è un'azienda con una lunga tradizione che ha sempre orientato il proprio operato e quello dei propri collaboratori ai valori dell’etica, dell’integrità professionale e dell’indipendenza, agendo nel pieno rispetto della normativa applicabile, italiana e dell’Unione Europea.

Non sono tollerate violazioni della normativa, nazionale ed europea, così come delle procedure interne, del Codice di Comportamento nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001.

A tal fine la Società ha implementato appositi canali per segnalare condotte potenzialmente illecite ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (“Decreto Whistleblowing”), conformi ai requisiti normativi.

### **1. Cosa si intende per violazioni rilevante ai sensi del D. Lgs. 24/2023?**

Per segnalazione si intende qualsiasi notizia/informazione avente ad oggetto potenziali reati o condotte, comunque, illecite e – più in generale – qualunque comportamento, atto od omissione contrario alle disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea, alle previsioni del Modello e del *corpus* procedurale adottati dalla Società, ai principi del Codice di Comportamento e relativa Appendice, nonché alle indicazioni di cui alle *policy*, comunque denominate, implementate dal Gruppo, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Valagro.

In particolare – in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing – rilevano, ai fini della Segnalazione:

- i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 (*i.e.* costituenti una o più fattispecie nell’ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti), ovvero costituenti violazione delle prescrizioni del Modello (*i.e.* regole di condotta e/o principi di controllo richiamati nel Modello di Valagro – nonché nel Codice di Comportamento e relativa Appendice, *corpus* procedurale della Società e del Gruppo – per la prevenzione dei rischi nell’ambito di una o più attività sensibili rilevate a seguito della mappatura rischio);
- ii) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (anche costituenti attuazione del diritto dell’Unione europea) relativi ai settori indicati nel Decreto Whistleblowing (e.g. appalti pubblici, prevenzione del



*Where science serves nature*

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.);

- iii) atti od omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- iv) atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (e.g. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, etc.);
- v) atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra.

Il Segnalante deve specificare che si tratta di una segnalazione rilevante ai sensi del D.lgs. 24/2023 in relazione alla quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Valagro consente la presentazione di segnalazioni anonime, vale a dire le segnalazioni dalle quali non sia possibile ricavare l'identità del segnalante, sebbene siano considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e non come segnalazioni ricadenti nell'ambito applicativo del D.lgs. 24/2023, in linea con quanto previsto dall'ANAC nelle Linee Guida (Cfr. pag. 33). Nonostante ciò, Valagro, in un'ottica di massima tutela, considera e tratta le Segnalazioni anonime secondo i criteri stabiliti nella Procedura emanata ai sensi del D.Lgs 24/2023. Nei casi di segnalazione anonima, se la persona del segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione di cui alla presente procedura.

Non possono, invece, costituire oggetto di Segnalazioni:

- le mere voci o i “sentito dire”;
- le doglianze, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- eventuali condotte che non rientrano nell'ambito normativo del D.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni devono contenere elementi sufficientemente circostanziati in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.) per permettere di effettuare successive indagini.

## **2. Chi può segnalare?**



*Where science serves nature*

Può effettuare una segnalazione chiunque svolga un determinato compito o funzione nel contesto lavorativo di Valagro, come, ad esempio:

- il personale di Valagro e/o di Società del Gruppo, ossia tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e non, a prescindere dal rapporto contrattuale, i dirigenti, gli stagisti, i volontari ed i tirocinanti; gli azionisti, gli amministratori e i membri degli organi societari e, più in generale, i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- le terze parti (“Terzi”) non dipendenti, categoria in cui vanno ricompresi collaboratori, consulenti, fornitori di prodotti o servizi, appaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori interinali, somministrati, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, soggetti che agiscono per conto della Valagro e/o del Gruppo, quali intermediari ed agenti, distributori.

### 3. Quali sono i canali a disposizione per effettuare una segnalazione?

Le segnalazioni, unitamente agli eventuali documenti a supporto, devono essere inviate dal segnalante all’**Organismo di Vigilanza** (“OdV”) che le gestirà, tramite i seguenti canali:

<i>Piattaforma informatica</i>	Disponibile sul sito <a href="https://valagro.secure-blowing.com/">https://valagro.secure-blowing.com/</a> e seguendo le indicazioni ivi riportate.
<i>Posta, mediante la dicitura “Riservato e Confidenziale Segnalazione Whistleblowing”, all’indirizzo di posta ordinaria</i>	Organismo di Vigilanza, c/o Valagro SpA, Via Cagliari 1, 66041 Atesa (CH).  La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (laddove voglia indicare la propria identità); la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “ <i>Strettamente confidenziale e riservato/Segnalazione Whistleblowing</i> ”. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte dell’OdV.

*In forma orale*<sup>1</sup>

Tramite richiesta di incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza, previa fissazione di appuntamento ovvero attraverso il sistema di messaggistica vocale disponibile sulla piattaforma informatica, previo consenso da parte del segnalante.

Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza, è preferibile l'invio della segnalazione tramite la piattaforma digitale.

Qualora un altro soggetto nel contesto lavorativo di Valagro, diverso dall'Organismo di Vigilanza, dovesse ricevere una segnalazione in forma verbale o scritta (ad esempio il superiore gerarchico del segnalante) ed il segnalante dichiarare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione o da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia) lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione medesima, con immediatezza (e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione) ed in via esclusiva all'Organismo di Vigilanza previa informativa al segnalante.

Fermo restando l'utilizzo preferenziale dei canali di segnalazione interna sopra descritti, soltanto nei casi previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 24/2023<sup>2</sup> il segnalante potrà ricorrere a canali esterni istituiti dall'ANAC e disponibili sul relativo sito, per le sole violazioni di cui al punto ii), iii), iv) e v) del paragrafo 1.

#### **4. Quali sono le tempistiche di gestione?**

**Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione viene inviato al segnalante apposito avviso di ricevimento ed entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla**

<sup>1</sup> In occasione dell'incontro, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura dell'OdV e mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

<sup>2</sup> L'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 cita i seguenti casi:

- a) non è prevista – nel contesto lavorativo di riferimento – l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing (e.g. in materia di modalità di presentazione delle Segnalazioni interne, di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati, etc.);
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



*Where science serves nature*

**presentazione della segnalazione viene fornito riscontro in merito alle soluzioni previste o adottate per dare seguito alla segnalazione.**

Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni all'OdV circa lo stato di avanzamento del procedimento di gestione della Segnalazione mediante l'invio di apposita richiesta.

### **5. Quali sono le garanzie poste in essere da Valagro?**

Le procedure di segnalazione poste in essere da Valagro garantiscono, ai sensi del D.lgs. 24/2023:

- a) la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione. L'identità dell'autore della segnalazione non potrà essere rivelata in assenza del consenso dello stesso, salvo i casi previsti dalla legge;
- b) la protezione del Segnalante e degli altri soggetti tutelati dalla norma<sup>3</sup> da qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni connesse, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- c) l'indipendenza e l'autonomia dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni;
- d) l'elaborazione e la conservazione dei documenti e delle informazioni per il tempo strettamente necessario in conformità alla normativa.

Le suddette garanzie e tutele in favore del segnalante sono condizionate alla buona fede del segnalante medesimo; pertanto, sono escluse in caso di accertato dolo (ad es., calunnia) o colpa grave. In particolare, si considera in buona fede il segnalante che effettua una segnalazione avendo fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione segnalata siano vere e rientrino nell'ambito previsto dalla normativa.

La violazione delle disposizioni aziendali in materia di gestione delle segnalazioni e del D. Lgs. 24/2023 è sanzionata secondo quanto previsto dal sistema disciplinare adottato dalla Società

---

<sup>3</sup> Il D.Lgs. 24/2023 dispone che le misure di protezione del Segnalante, si applichino, altresì:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che intrattengono con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.



*Where science serves nature*

e/o da eventuali clausole contrattuali. In particolare sono sanzionate: (i) l'accertata effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni infondate; (ii) le condotte volte ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione; (iii) le condotte o gli atti ritorsivi ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 24/2023; (iv) la violazione della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti previsti dal d.lgs. 24/2023; (v) il mancato svolgimento delle attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute; (vi) ogni altra violazione della citata normativa nonché delle indicazioni e delle direttive aziendali in materia.

#### **6. Come verranno trattati i dati personali del segnalante e del segnalato?**

Il trattamento dei dati personali del segnalante e del segnalato sarà effettuato in conformità al D.Lgs. n. 196/2003, al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. 24/2023 ed in base all'informative privacy, disponibili sulla piattaforma Secure Blowing.